

I RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO

Tipologia Contrattuale	Disciplina Normativa	Caratteristiche	Obbligo Iscr. Ge.S. ex L. 335/95	Obbligo contribuzione Ge.S. ex L. 335/95	Aliquota contributiva (anno 2005)	Obbligo di iscriz. Libri obbligatori	Obbligo assicurativo INAIL e D.n.a.	Obblighi Comunicativi	Tipologia di Reddito / Trattamento Fiscale
Co.Co.Pro.	art. 61, co.1, D.lgs. 276/2003	a) Progetto o Programma; b) Autonomia del collaboratore; c) Coordinazione col committente; d) Irrilevanza del tempo impiegato. E' necessaria la forma scritta.	si	si	a) 10% per gli iscritti ad altre gestioni previdenziali; b) 15% per i titolari di pensione diretta (anzianità, vecchiaia, o invalidità); c) 18% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, fino a € 38.641,00; d) 19% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, oltre € 38.641,00. <u>Tali contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.</u> Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad € 84.049,00	si	si	Si, dalla data in cui entrerà in vigore il Decreto del Ministero del Lavoro col quale verrà approvato il nuovo modello unificato di comunicazione (art. 6, co.1, D.lgs. 297/02)	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co.1, lett. c-bis), TUIR)
Mini Co.Co.Co.	art. 61, co.2, D.lgs. 276/2003	Come Co.Co.Pro., ma con le seguenti limitazioni: - durata complessiva delle prestazioni, nel corso dello stesso anno solare, e con il medesimo committente inferiore a 30 giorni; - ammontare di compensi inferiore a 5.000 euro. Non è necessario né il progetto o programma di lavoro, né la forma scritta.	si	si	a) 10% per gli iscritti ad altre gestioni previdenziali; b) 15% per i titolari di pensione diretta (anzianità, vecchiaia, o invalidità); c) 18% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, fino a € 38.641,00; d) 19% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, oltre € 38.641,00. <u>Tali contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.</u> Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad € 84.049,00	si	si	Si, dalla data in cui entrerà in vigore il Decreto del Ministero del Lavoro col quale verrà approvato il nuovo modello unificato di comunicazione (art. 6, co.1, D.lgs. 297/02)	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co.1, lett. c-bis), TUIR)
Lavoro Autonomo Occasionale Con compensi fino a 5.000 euro nell'anno solare	art. 2222 e ss. Cod. Civ.	a) Autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione; b) Mancanza di un coordinamento con l'attività del committente; c) Carattere episodico dell'attività; d) Mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale;	no	no	nessuna	no	no	no	Redditi diversi (art. 67, co.1, lett I), TUIR) la cui base imponibile è data dalla differenza tra il reddito percepito e le spese specificamente inerenti alla sua produzione (art. 71, co. 2, TUIR), compenso che è soggetto a ritenuta d'acconto del 20% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi;
Lavoro Autonomo Occasionale Con compensi oltre i 5.000 euro nell'anno solare	art. 2222 e ss. Cod. Civ.	a) Autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione; b) Mancanza di un coordinamento con l'attività del committente; c) Carattere episodico dell'attività; d) Mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale;	Si (art. 44, co. 2, D.L. n. 269/2003, conv. Legge n. 326/2003; Circ. INPS n. 103/2004)	Si (art. 44, co. 2, D.L. n. 269/2003, conv. Legge n. 326/2003; Circ. INPS n. 103/2004)	a) 10% per gli iscritti ad altre gestioni previdenziali; b) 15% per i titolari di pensione diretta (anzianità, vecchiaia, o invalidità); c) 18% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, fino a € 38.641,00; d) 19% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, oltre € 38.641,00. <u>Tali contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.</u> Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad € 84.049,00	no	no	no	Redditi diversi (art. 67, co.1, lett I), TUIR) la cui base imponibile è data dalla differenza tra il reddito percepito e le spese specificamente inerenti alla sua produzione (art. 71, co. 2, TUIR), compenso che è soggetto a ritenuta d'acconto del 20% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi;

I RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO

Tipologia Contrattuale	Disciplina Normativa	Caratteristiche	Obbligo Iscr. Ge.S. ex L. 335/95	Obbligo contribuzione Ge.S. ex L. 335/95	Aliquota contributiva (anno 2005)	Obbligo di iscriz. Libri obbligatori	Obbligo assicurativo INAIL e D.n.a.	Obblighi Comunicativi	Tipologia di Reddito / Trattamento Fiscale
Lavoro Occasionale Accessorio	art. 70 e ss., D.Lgs. 276/2003	<p>Settori e attività:</p> <p>a) piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;</p> <p>b) insegnamento privato supplementare;</p> <p>c) piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;</p> <p>d) realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;</p> <p>e) collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di solidarietà o di emergenza;</p> <p>e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;</p> <p>Altri requisiti:</p> <p>1) Per il lavoratore il trattamento economico non potrà superare € 5.000 nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente;</p> <p>2) Le imprese familiari possono utilizzare tali prestazioni per un importo complessivo non superiore a € 10.000 per ciascun anno fiscale;</p> <p>3) Il pagamento del corrispettivo a favore dei lavoratori deve essere effettuato esclusivamente attraverso la consegna di buoni lavoro il cui valore nominale è fissato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</p>	Si <u>in generale</u> ;	Si <u>in generale</u> ;	<p><u>In generale</u> il 13% del valore nominale del buono;</p> <p>Per le <u>imprese familiari</u> si applicano le aliquote contributive normali del lavoro subordinato.</p>	No <u>in generale</u> ;	<p>No <u>in generale</u> (a titolo di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, viene tuttavia trattenuto e versato dal concessionario che effettua il pagamento il 7% del valore nominale del buono all'INAIL)</p> <p>Si per le <u>imprese familiari</u>, per le quali si applicano le aliquote contributive normali del lavoro subordinato.</p>	no	Esenti da imposizione fiscale (art. 72, co. 3, D.Lgs. 276/03, come modificato dal D.Lgs. 251/04)
Associazione in Partecipazione	artt. 2549-2554 Cod.Civ. - Art. 86, co. 2 Legge n. 276/03	<p>a) Apporto di lavoro in cambio di una partecipazione agli utili;</p> <p>b) Effettiva partecipazione ed adeguate remunerazioni a chi lavora, seppure in misura variabile;</p> <p>c) Autonomia dell'associato e mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione all'associante;</p> <p>d) Gestione dell'impresa da parte dell'associante, salvo l'obbligo di rendiconto;</p> <p>e) Prevalenza delle modalità di lavoro e di remunerazione aleatoria tipiche dell'associazione in partecipazione rispetto alle modalità di lavoro e di retribuzione fissa più proprie del lavoro subordinato;</p>	si	si	<p>a) 17,50% +0,50%*, fino a € 38.641,00;</p> <p>b) 18,50% +0,50%*, oltre € 38.641,00.</p> <p><u>Tali contribuzione è posta per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato.</u></p> <p>Per entrambe le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad € 84.049,00.</p> <p>* dall'obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,50% previsto per l'erogazione dell'indennità di maternità, l'A.N.F. e l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero sono esclusi solo i pensionati o gli iscritti ad altre gestioni previdenziali (Circ. INPS n. 30/2005).</p>	si	Si assicurazione/ No D.n.a.	no	<p>a) Apporto di solo lavoro: reddito di lavoro autonomo (art. 53, co. 2, lett. c), TUIR), soggetto a ritenuta d'acconto del 20% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi;</p> <p>b) Apporto misto di capitale e lavoro (o di solo capitale): reddito di capitale (art. 44, co. 1, lett. f), TUIR), se effettuato un conferimento di capitale e comunque limitatamente al valore dell'apporto di capitale stesso, soggetto a ritenuta d'acconto del 12,5% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi.</p>